



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione Numero 8 del 16/04/2021

#### **OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX LEGGE 160/19. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventuno, il giorno **sedici** del mese di Aprile, alle ore **19:00**, presso la sala consiliare, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito Il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** e in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione.

**Presiede il Sindaco Giacomo Tarrini**

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

Convocati	Funzione	Presenza
TARRINI GIACOMO	Sindaco	X
BIANCO SABRINA	Consigliere	X
DEGL'INNOCENTI MAYA	Consigliere	X
REGOLINI PAOLO	Consigliere	X
AGOSTINI ELISA	Consigliere	X
MARTINI MICHELE	Consigliere	Assente
FATTORINI ELIA	Consigliere	X
FATTORINI ALESSANDRO	Consigliere	X
GIROLAMI CONSUELO	Consigliere	Assente
PUGLISI ALBERTO	Consigliere	X
BRUNI ELISA	Consigliere	Assente

Presenti n°8

Assenti n°3

Il Segretario Comunale Supplente Dott.ssa Ilaria Bianchini assiste e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, e procede alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Sabrina Bianco illustra il punto iscritto all'odg ricordando che dal 1° Gennaio 2021 è entrato in vigore il cosiddetto canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico). Questo nuovo canone accorpa le tasse che precedentemente si occupavano di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria ed ha natura patrimoniale e non tributaria. Il Consigliere illustra poi i criteri seguiti dal Responsabile del settore economico finanziario per stabilire le aliquote.

### **PREMESSO che:**

- l'art. 106, comma 3bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha rinviato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- il D.M. 13 gennaio 2021 ha rinviato ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha rinviati ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio 2021-2023 al 30 aprile 2021;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge n. 160/19 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*”

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della legge n. 160/19 che testualmente recita «*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti*»,

VISTO l'art. 1, commi 826 e 827, della legge 160/19 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento*»;

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo canone unico patrimoniale a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne, conseguentemente, il relativo regolamento;

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale;

VISTO il regolamento allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla sua approvazione;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese;

## ***DELIBERA***

1. di istituire dal 1.1.2021 il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

2. di approvare, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e delle aree mercatali," che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

4. di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1 gennaio 2021;

5. di dare atto che il suddetto canone sostituisce le sla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo canone;

6. di stabilire, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e ss. della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni ivi richiamate;

7. di stabilire che funzionario responsabile dell'entrata è il Responsabile del Servizio Entrate;

Inoltre,

### ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

con autonoma e separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

### ***DELIBERA***

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, visto l'approssimarsi del 30 aprile 2021, data ultima per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e di conseguenza dei regolamenti sulle entrate.

*Alle ore 19.30 viene sospeso il Consiglio e riunita la Giunta per l'approvazione delle tariffe del canone unico.*

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
Giacomo Tarrini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante  
Dott.ssa Ilaria Bianchini / ArubaPEC S.p.A.